DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RILANCIO DEI SETTORI AGRICOLI IN CRISI E DEL SETTORE ITTICO

Art. 8-bis

Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' sostituito dal seguente: "5. Chiunque non rispetta i divieti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.500. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 30.000".

Versione in vigore dal 29 maggio 2019, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico
Estremi	Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27
Capo	II — Misure di sostegno al settore olivicolo-oleario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-rilancio-dei-settori-agricoli-in-2019/art-8-bis-modifica-all-articolo-54-del-decreto-legislativo-19-agosto-2005-n-214

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it